



COMUNICATO UFFICIALE n. 12

Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 6, relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012, del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Comunicato Ufficiale n. 6 stagione sportiva 2011/2012

Riunione del 23 giugno 2012

Si dà atto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art. 4 comma 5 della Legge 91 del marzo 1981, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/A, pubblicato il 14 settembre 1981, riunitosi a Roma, presso la sede Federale, e così composto:

Presidente -

Avv. Tito Lucrezio MILELLA

Rappresentanti delle Società -

Avv. Antonio BARATTA
Dott. Cesare DOBICI

Rappresentanti degli Allenatori -

Cav. Domenico CARRETTA
Sig. Gianfranco RICCI
Sig. Vittorio RUSSIANO

Segretario -

Dott. Luigi NERI

ha assunto le seguenti decisioni:

1)Recl.n.178/01	Gennaro MONACO / ASD CASTEL di SANGRO	Parz.Accolto+rinvio a Procura
2)Recl.n. 48/12	Alessandro RUSSO / SSD ACIREALE C.1946 srl	ACCOLTO
3)Recl.n. 85/12	Raffaele SERGIO / AS VITERBESE C. srl	ACCOLTO
4)Recl.n. 86/12	Sergio Angelo DOSSENA / Pol. MALASPINA	ACCOLTO.
5)Recl.n. 87/12	Salvatore BARONE / ASD LUZZESE 1999	ACCOLTO
6)Recl.n. 91/12	Marcello MANCA / ASD CAMPOBELLO	ACCOLTO
7)Recl.n. 96/12	Marcello CASU / Pol.GAETA srl	Parz.Accolto+rinvio a Procura
8)Recl.n. 99/12	Andrea CECCOTTI / ASD SARZANESE C.1906	ACCOLTO
9)Recl.n.104/12	Maurizio RAGGI / USD ZAGAROLO	ACCOLTO
10)Recl.n106/12	R.R.Moraes Goncalves/asd Manfredonia C.5	Respinto+rinvio a Procura all.
11)Recl.n107/12	Maria MACRI' / FCD TRADATE ABBIATE	ACCOLTO
12)Recl.n110/12	Antonino MAIORANO / asd Montecorvino Rovella	ACCOLTO
13)Recl.n111/12	Giuseppe CARROTTA / SS SANT'ANTONIO ABATE	ACCOLTO
14)Recl.n113/12	Gaetano MIRTO / ASD GIARRE FC	ACCOLTO
15)Recl.n114/12	Vincenzo BATTICCIOTTO / ASD GIARRE FC	CESS.MAT.CONTEN.
16)Recl.n115/12	Massimo CIRILLO / AS CITTANOVA Interpiana	PARZ.ACCOLTO
17)Recl.n116/12	Giovanni Antonio CARTA / ASD MONTEALMA	PARZ.ACCOLTO
18)Recl.n117/12	Riccardo FIROTTI / ASD TANAS PORTA di Roma	ACCOLTO
19)Recl.n121/12	Massimiliano CORRADO / US PRAIA	PARZ.ACCOLTO

Roma,23 giugno 2012

IL PRESIDENTE
(avv. Tito Lucrezio MILELLA)

(178/01)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

Con ricorso del 10 giugno 2011, presentato a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Eduardo Chiacchio, l'allenatore dilettante Gennaro Monaco adiva a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società A.S.D. Castel di Sangro della somma di €10.000,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato e sottoscritto dalle parti in data 31 agosto 2010. Dichiarò che al suo assistito sono state rimborsate solamente le spese dei viaggi sostenuti nell'espletamento delle sue funzioni di allenatore fra la sua residenza di Pozzuoli e quella della società in Castel di Sangro. Richiede anche gli interessi di mora sin qui maturati, il danno derivante dalla svalutazione monetaria e le spese legali relative alla presente procedura. Chiede inoltre di essere ascoltati in sede di discussione con riserva di produrre ulteriori documentazioni.

Al ricorso viene allegata, oltre a copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo, copia dell'accordo economico con il quale la società A.S.D. Castel di Sangro, nell'assumere il tecnico Gennaro Monaco quale allenatore della prima squadra, partecipante al campionato regionale di Eccellenza abruzzese, si impegna a corrispondergli un premio di tesseramento di €10.000,00 da pagarsi in 4 rate da €2.500,00 ciascuna alle scadenze dei mesi di ottobre, dicembre 2010 e febbraio, marzo 2011.

Il contratto prevede anche, al punto 2b, un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per i chilometri percorsi dall'allenatore tra la sua residenza ed il campo da gioco della società, nonché eventuali spese autostradali debitamente documentate.

Con raccomandata del 28 settembre 2011 il Segretario del Collegio Arbitrale invita la società A.S.D. Castel di Sangro a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La A.S.D. Castel di Sangro affida all'Avv. Piero Faletti la discussione della vertenza in atto il quale, con raccomandata dell'11 ottobre 2011, invia le proprie osservazioni.

Pur riconoscendo la validità ed i contenuti del contratto stipulato fra le parti si dichiara sbrigottito di fronte alle richieste economiche avanzate dal tecnico.

Dichiara che il reclamante aveva ricevuto in diverse riprese un importo complessivo di €9.800,00, dimostrabile con la documentazione che viene allegata, e precisamente:

- un primo acconto di €2.000,00 alla sottoscrizione del contratto in data 31 agosto 2010
- un secondo e terzo acconto rispettivamente di €800,00 e di €200,00 consegnati in data 12 e 14 ottobre 2010
- un quarto acconto in data 4 novembre 2010 di €1.000,00
- un quinto e sesto acconto di €1.000,00 cadauno rispettivamente il 7 e 15 dicembre 2010
- un settimo acconto di €1.000,00 in data 11 gennaio 2011
- un ottavo e nono acconto rispettivamente di €500,00 cadauno in data 18 e 30 marzo 2011
- un ultimo acconto di €1.000,00 in data 4 maggio 2011

Il totale degli acconti, tutti riconosciuti dal signor Gennaro Monaco, ammontano alla cifra di €9.000,00 alla quale vanno aggiunti €800,00 versati al tecnico con assegno bancario dall'allora presidente signor Salvatore Polito in data 30 dicembre 2010 e del quale ci si riserva di chiedere copia all'istituto di credito emittente.

Ciò premesso viene da supporre che il tecnico, non confermato per la stagione 2011/2012, abbia voluto lucrare ulteriori emolumenti alla società, cercando di fare considerare i pagamenti avuti come rimborsi spese, ancorandosi alla circostanza che la medesima effettuava i versamenti usando vecchi modelli di quietanza prestampati indicanti come causale generica il rimborso delle spese.

Tentativo censurabile sotto ogni profilo morale e disciplinare, questo del reclamante, di voler far credere al Collegio Arbitrale di aver sostenuto € 10.000,00 di spese.

A tale proposito si precisa che il Monaco nella stagione 2010/2011 dal 17 agosto 2010 al 10 di maggio 2011 ha pernottato presso l'hotel "Don Luis" di Castel di Sangro per un totale di 290 notti consumando 380 pasti presso i ristoranti "Sorriso", "Le Vele" ed il "Boscaiolo" sempre a Castel di Sangro. Inoltre in tema di rimborso spese facendo riferimento al paragrafo 2b dell'accordo economico l'allenatore avrebbe dovuto documentare tutte le sue spese limitandosi però esclusivamente solo a quelle di viaggio. Avendo lo stesso Monaco fissato il suo domicilio nel comune di Castel di Sangro presso l'hotel "Don Luis" appare evidente come non potesse vantare alcuna pretesa di rimborso spese. Pertanto i 9.800,00 euro versati dalla società, pur utilizzando in buona fede stampati di vecchi modelli da far sottoscrivere all'allenatore riportanti la dicitura "rimborso spese", non possono che essere imputati al premio di tesseramento spettante al reclamante. Va infine precisato che la società Castel di Sangro ha anticipato per conto del signor Monaco il costo dei suoi pernottamenti e dei suoi pasti per un importo complessivo di € 14.070,00 che non sono ancora stati restituiti. Tanto premesso si chiede a codesto Collegio Arbitrale di voler respingere la domanda proposta dall'allenatore Gennaro Monaco condannandolo alla rifusione delle spese sostenute a causa della sua azione ed al risarcimento alla società della somma di € 14.070,00 anticipata per i suoi pasti e pernottamenti in quel di Castel di Sangro.

Al ricorso vengono allegate:

- copia dell'accordo economico
- uno scritto senza intestazione datato 31 agosto 2010, vergato a mano e recante in calce la firma del tecnico dove il medesimo dichiara di ricevere dalla società Castel di Sangro la somma di € 2.000,00 in acconto al premio di tesseramento di € 10.000,00 stabilito nel contratto
- sette ricevute intestate alla società Castel di Sangro scritte su modelli prestampati con la dicitura della causale "rimborso spese", firmate dal tecnico Gennaro Monaco, datate rispettivamente 12 ottobre, 4 novembre, 7 dicembre 2010 e 11 gennaio, 18 marzo, 30 marzo, 4 maggio 2011 per un totale complessivo di € 6.000,00
- una ricevuta datata 15 dicembre 2010 vergata a mano intestata a Monaco Gennaro e da lui firmata dove si attesta il ricevimento della somma di € 1.000,00 per "spese rimborso" e fra parentesi "stipendio mese di dicembre".

Il 18 ottobre 2011 il Segretario del Collegio Arbitrale richiede al competente Comitato Regionale Abruzzo l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendo risposta affermativa e copia del medesimo.

L'Avv. Eduardo Chiacchio a nome del suo assistito in data 25 ottobre 2011 replica alle controdeduzioni della società inviando al Collegio le proprie osservazioni e contestando le avverse formulazioni ed istanze presentate dalla controparte in quanto ritenute infondate e pretestuose.

Innanzitutto evidenzia come, per stessa ammissione della società, gli importi ricevuti dal ricorrente si riferiscono esclusivamente al rimborso delle spese previste nell'accordo economico.

Prova inequivocabile il fatto che tutte recano la dicitura "dichiaro di aver ricevuto la somma di come rimborso spese".

Nessuna documentazione viene prodotta dalla società in merito ai presunti pernottamenti dell'allenatore presso l'hotel "Don Luis" di Castel di Sangro così come per i pasti consumati nei ristoranti della zona. Risibile e non certo ammissibile in questa sede di giudizio, e tra l'altro non confortata da alcun riscontro documentale, la richiesta di pagamento di pasti e pernottamenti avanzata al signor Monaco. In merito agli importi ricevuti il signor Monaco disconosce la propria firma sull'atto della ricevuta del 31 agosto 2010 dove la controparte produce dichiarazione, con presunta sottoscrizione dell'allenatore, di un versamento a suo nome di € 2.000,00.

Appare improbabile, fra l'altro, che tale cifra sia stata pagata lo stesso giorno della sottoscrizione dell'accordo, 31 agosto 2010, quando nel contratto la scadenza del primo pagamento era stata fissata per la fine del mese di ottobre.

Per tutto quanto sopra riportato si chiede al Collegio Arbitrale di accogliere il ricorso del signor Monaco e di voler obbligare la società Castel di Sangro a corrispondere al medesimo la somma di €.10.000,00 a saldo del premio di tesseramento, gli interessi legali sin qui maturati, il danno della svalutazione monetaria ed il rimborso delle spese legali relative alle presente procedura ed il soddisfo di ogni altra eventuale occorrenda.

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, decide di trasmettere gli atti alla Procura Federale. Nelle dichiarazioni delle parti risulta infatti possibilità di contraffazione di firma su una ricevuta, datata 30 agosto 2010 ed esibita dalla società in causa, attestante un pagamento di €.2.000,00 quale acconto per le prestazioni del tecnico e che quest'ultimo nega di aver mai compilato né sottoscritto.

Inoltre per fare chiarezza sulla questione rimborsi spese si chiede alla Procura Federale di appurare se effettivamente il tecnico ha soggiornato nel periodo della sua attività in quel di Castel di Sangro. Il collaboratore della Procura Federale, incaricato di svolgere le indagini, alle luce di quanto emerso espone che:

L'allenatore Monaco Gennaro attesta l'esistenza dell'accordo economico stipulato con la società dove era previsto un premio di tesseramento di €.10.000,00 e di un rimborso spese per i viaggi. Conferma di aver ricevuto tutti gli acconti riferiti dall'Avv. Piero Falsetti, legale della società Castel di Sangro con esclusione della prima ricevuta di €.2.000,00 che sostiene di non aver mai scritto né firmato. A differenza di quanto esposto dal suo Avv. Edoardo Chiacchio nella documentazione del ricorso inviato al Collegio Arbitrale dichiara che gli acconti per €.7.800,00 da lui percepiti sono riferibili al premio di tesseramento e non ai rimborsi spese come erroneamente richiesto dal suo legale e di rimanere pertanto creditore dalla società di €. 2.200,00 a saldo del contratto. Assicura categoricamente che la ricevuta di €. 2.000,00 datata 31 agosto 2010 presentata dalla società come pagamento di parte dell'accordo economico non è stata scritta né firmata di suo pugno. Ammette di aver pernottato gratuitamente, durante il periodo del suo incarico di tecnico, per tre notti a settimana presso l'albergo Don Louis di Castel di Sangro, come sostenuto dall'Avv. Faletti legale della società, e di aver viaggiato a sue spese, dalla sua residenza di Pozzuoli a Castel di Sangro, solo due volte a settimana. Dichiara infine di aver consumato durante il suo soggiorno nei ristoranti della zona circa 160 pasti pagati dalla società.

Il D.G. della società signor Petrosino Giampaolo, interrogato, conferma nelle sue esposizioni l'ospitalità non onerosa offerta al tecnico dal proprietario dell'albergo Don Louis annotando tuttavia il consumo da parte dell'allenatore di un certo numero di pasti, nei già menzionati ristoranti, per un totale di circa €. 1.200,00. Dichiara che il Monaco, per quanto di sua conoscenza, non ha percepito acconti in merito a rimborsi spese.

In riferimento alla ricevuta di €.2.000,00 datata 31 agosto 2010 ammette di averla compilata di suo pugno per poi farla firmare al tecnico al momento della stipula del contratto. Tale fatto non si è verificato né alcun versamento è stato effettuato all'allenatore poiché il Presidente Santostefano Giuseppe aveva stabilito modalità diverse di pagamento. Conclude dicendo che tutta la documentazione relativa agli accordi stabiliti, compresa la ricevuta menzionata, gli è stata consegnata in busta chiusa dallo stesso Presidente affinché la portasse all'Avv. Faletti di Roma. Per tale motivo non è in grado di sapere se la ricevuta recasse la firma del tecnico.

Il Presidente della società signor Santostefano Giuseppe, nella dichiarazione testimoniale resa, smentisce quanto sostenuto dal D.G. signor Petrosino attestando che le modalità di pagamento erano già state fissate in precedenza e che prevedevano il pagamento di quattro rate come riportato sull'accordo economico. Puntualizza inoltre di non essere a conoscenza di quella ricevuta da €.2.000,00 datata 31 agosto 2010 e di non aver mai dato ordine allo stesso Petrosino di prepararla poiché il contratto prevedeva altre date per pagare l'allenatore. Esclude tra l'altro in maniera categorica di aver consegnato in busta chiusa le ricevute attestanti i pagamenti effettuati al signor Monaco Gennaro affinché le portasse all'Avv. Faletti. Verbalizza inoltre di non essere al corrente della cifra ancora spettante al tecnico in quanto tutta la contabilità con allenatori e calciatori era tenuta dal D.G. signor Petrosino. Termina infine dichiarando di non sapere quante volte l'allenatore

ha pernottato o consumato i pasti in Castel di Sangro e che comunque il soggiorno era stato offerto gratuitamente dall'albergatore smentendo in tal modo quanto sostenuto dall'Avv.Faletti nella memoria inoltrata al Collegio Arbitrale.

Al termine di quanto emerso la Procura trae le seguenti conclusioni:

- i pernottamenti presso l'albergo Don Louis di Castel di Sangro, come confermato dal Presidente della società e dall'allenatore, erano offerti a titolo gratuito dal proprietario del locale;
- il tecnico Monaco Gennaro, smentendo tra l'altro quanto sostenuto dal suo legale Avv.Chiacchio, nella nota inviata al Collegio arbitrale il 6 giugno 2010, afferma che gli acconti ricevuti per €.7.800,00 erano riconducibili al premio di tesseramento e non al rimborso spese (come sostenuto dal suo avvocato);
- in merito alla ricevuta di €2.000,00 la tesi sostenuta dal D.G. signor Petrosino appare poco attendibile in quanto smentita nelle sue dichiarazioni anche dalla stesso Presidente signor Santostefano dove appare chiaro che l'allenatore non ha mai compilato né firmato tale documento e tanto meno percepito la somma di €2.000,00. Si può pertanto affermare, con ragionevole certezza, che la firma apposta in calce alla menzionata ricevuta è apocrifa anche se non è stato possibile individuarne l'esecutore materiale pur restando concreti dubbi sulle dichiarazioni rese dal signor Petrosino Giampaolo e smentite dal Presidente della società.
- risulta inoltre ragionevole affermare che al tecnico Gennaro Monaco non sono state rimborsate le spese dei viaggi da lui sostenuti (otto al mese da Pozzuoli a Castel di Sangro) cosa che viene anche menzionata dal D.G. signor Petrosino.
- in ultimo l'ammissione da parte del tecnico Monaco Gennaro di aver consumato, a spese della società durante il suo soggiorno a Castel di Sangro, un numero di circa 190-200 pasti.

Il Collegio Arbitrale a seguito dei risultati delle indagini e delle osservazioni riportate nella relazione della Procura Federale assume le seguenti decisioni.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso presentato dal tecnico Gennaro Monaco. Ritiene infatti che la cifra di €7.800,00 versata dalla società e riconosciuta dal tecnico sia riconducibile al pagamento di parte del premio di tesseramento. Decide che la ricevuta per €2.000,00 presentata nelle controdeduzioni alla vertenza dall'Avv. Faletti, a nome della società, ma disconosciuta sia dall'allenatore che dallo stesso Presidente della medesima e, come accertato dalla Procura Federale, con probabile firma apocrifa non deve essere presa in considerazione. Vengono infine riconosciuti al tecnico €6.032,00 a titolo di rimborso spese per i viaggi sostenuti. Per quanto riguarda la richiesta della società di un rimborso delle spese per i pasti consumati dall'allenatore, oltre a non essere documentati, non fanno parte di materia di giudizio di questo Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società A.S.D. Castel di Sangro al pagamento a favore dell'allenatore Gennaro Monaco della somma di €2.200,00 a saldo del premio di tesseramento, di €55,00 per interessi equitativamente determinati e di €6.032,00 a titolo di rimborso spese per un totale complessivo di €8.287,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

Il Collegio decide inoltre di rimettere gli atti alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità da parte della società A.S.D. Castel di Sangro e dello allenatore Gennaro Monaco.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

L'allenatore di Base Alessandro Russo in data 19 settembre 2011 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società S.S.D. Acireale calcio 1946 della somma di €4.200,00 a saldo del premio di tesseramento pattuito nell'accordo economico stipulato e sottoscritto dalle parti in data 1 agosto 2010, e di €2.558,50 a titolo di rimborso delle spese dei viaggi da lui sostenuti, nell'espletamento delle sue funzioni di allenatore, fra la sua residenza di Catania e quella dello stadio della società in Acireale.

Chiede inoltre di essere ascoltato ove ritenuto opportuno.

Al ricorso viene allegata, oltre a copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo, copia dell'accordo economico con il quale la società S.S.D. Acireale calcio 1946 nell'assumerlo quale tecnico responsabile della prima squadra, partecipante al campionato Interregionale, si impegna a corrispondergli un premio di tesseramento di € 14.000,00 da pagarsi in 10 rate da €1.400,00 cadauna alle scadenze di ogni mese a partire dall'agosto 2011 fino al maggio 2012, oltre al rimborso delle spese di viaggio, come riportato al punto 2b) del contratto. A tale proposito viene allegato un dettagliato prospetto con il numero dei chilometri percorsi e delle gare e allenamenti sostenuti.

La società S.S.D. Acireale calcio 1946 al ricevimento del reclamo dell'allenatore scrive al Collegio Arbitrale, al tecnico Russo e ad altri Organi Federali dichiarando di nulla dovere al reclamante poichè tutto quanto richiesto risulta saldato. Riguardo all'accordo economico, regolarmente depositato in Lega, dichiara di aver versato al Russo l'intera somma di €14.000,00, ed a tale proposito riporta un elenco di 8 assegni, di cui uno tratto dalla Banca Credito Aretuseo e sette dalla Banca Agr. Pop. di Ragusa, tutti emessi a suo favore ed a lui intestati per una cifra totale di €13.973,00. Afferma di aver fatto già richiesta alle banche per avere copia di tali assegni.

In merito alla richiesta del rimborso spese contesta sia la distanza chilometrica riportata dall'allenatore nel suo prospetto, sia il numero degli allenamenti e gare da lui indicati.

Fa anche notare che per diversi spostamenti il medesimo ha usufruito del pullman messo a sua disposizione dalla società.

Per i motivi sopraelencati viene presentata una tabella dalla quale risulta, secondo i calcoli chilometrici ed il numero degli impegni sportivi del tecnico conteggiati dalla società, che il rimborso spese spettante al Russo debba essere di €1.116,00.

In una nota finale aggiuntiva la S.S.D. Acireale calcio 1946 si dichiara creditrice nei confronti del tecnico della spesa inerente i pasti da lui consumati a spese della medesima al ristorante Panorama Village di Acireale ammontanti alla cifra di €720,00 e ancora non saldati.

Con raccomandata del 3 ottobre 2011 il tecnico Alessandro Russo replica a quanto esposto dalla società nelle proprie controdeduzioni definendole infondate, non dimostrabili e scorrette.

Riguardo la parte economica fa notare che nel prospetto presentato da quest'ultima, e non ancora documentato, viene anche inserito un assegno di €2.750,00, e precisamente quello tratto dalla Banca Credito Aretuseo, attribuitogli come acconto anticipato per la stagione 2010-2011 mentre tale importo deve essere riferito al saldo della precedente stagione 2009-2010, quando lo scrivente ricopriva per la società l'incarico di collaboratore della prima squadra.

Tale assegno recante data del luglio 2010, periodo oltretutto antecedente al suo tesseramento avvenuto in agosto, risulta essere inoltre l'unico tratto da un istituto Bancario diverso da quello della Banca Agricola popolare di Ragusa dalla quale, in seguito, sono poi stati usati per i pagamenti tutti gli altri presunti assegni a lui accreditati.

Per quanto riguarda la richiesta dei rimborsi spese il Russo dichiara di non aver mai usufruito del trasporto di terzi ma di aver sempre fatto uso della propria autovettura.

Riguardo al conteggio chilometrico asserisce che i calcoli da lui presentati sono esatti poiché le distanze devono essere calcolate, così come riportato nel punto 2b del contratto, non fra una città e l'altra come conteggiato dalla società ma bensì dal suo domicilio al campo da giuoco.

Sul fatto del mancato periodo di allenamenti e gare contestato dalla Acireale calcio 1946 si rifà al testo del contratto dove sono specificate date e numero di allenamenti concordati a partire dal 1 agosto 2010 al 31 maggio 2011.

Infine per quanto preteso dalla società per i pasti consumati al ristorante rimarca che era la medesima, nei giorni di mercoledì quando si svolgeva doppia seduta, a mettere a disposizione dei tesserati la suddetta struttura in modo del tutto gratuito.

Termina appellandosi al Collegio Arbitrale affinché gli vengano riconosciute tutte le spettanze richieste nel ricorso e di essere ascoltato, se ritenuto opportuno.

La società S.S.D. Acireale calcio 1946, in risposta alla nota del tecnico ricevuta il 12 ottobre 2011, invia al Collegio le proprie controdeduzioni con le quali conferma, dopo aver effettuato ulteriori controlli di documenti in suo possesso, di non aver nulla a dovere al signor Russo.

Ad avvalorare tali motivi espone di seguito una tabella dove sono riportati date, importi e istituti bancari dai quali sono stati tratti gli assegni consegnati al tecnico per un ammontare complessivo di € 13.973,00.

In riferimento poi all'assegno di € 2.750,00 rimessogli nel luglio 2010, e conteggiato dal medesimo nel suo scritto come saldo di spettanze dell'anno precedente, dichiara che tale importo, concordato tra le parti, doveva essere considerato come acconto sul premio di tesseramento per la sua attività di collaboratore del preparatore atletico nel periodo precedente il ritiro pre-campionato, periodo durante il quale era lo stesso Russo a dirigere le sedute per i test atletici della squadra.

La dimostrazione di quanto affermato viene avvalorata dalle firme apposte dallo stesso signor Russo in ricevuta degli assegni di pagamento di cui si allega prova documentata nel modulo allegato. In tale stampato intestato alla S.S.D. Acireale calcio 1946 e riportante la dicitura "Ricevuta firmata del rimborso spese Mr. Alessandro Russo", vengono elencati, tutti controfirmati dal tecnico, un acconto di tesseramento di € 1.000,00 non datato e 10 pagamenti di € 1.400,00 cadauno con date a partire dal mese di agosto 2009 fino al maggio 2010. Il tutto per una cifra totale complessiva di € 15.000,00.

In merito alla avanzata richiesta del tecnico dei rimborsi spese per viaggi sostenuti, ne smentisce la veridicità confermando che lo stesso non ha mai utilizzato la sua vettura ma si è avvalso, per gli spostamenti per allenamenti e gare, di mezzi forniti dalla società e da altri tesserati.

Rimarca inoltre come non corrispondano a verità le cifre da lui riportate sulle distanze chilometriche ed i giorni dei suoi impegni calcistici a favore della S.S.D. Acireale calcio 1946.

Reclama infine la cifra di € 720,00 sborsata per i pasti consumati dall'allenatore e non ancora da lui saldata.

Nella sua risposta del 31 ottobre 2010 l'allenatore Alessandro Russo replica alle controdeduzioni della società inviando al Collegio le proprie osservazioni e contestando le avverse formulazioni ed istanze presentate dalla controparte in quanto ritenute false e pretestuose, tali da indurlo a fare richiesta, a tutela della sua immagine professionale, ad adire alla giustizia ordinaria.

La società infatti per avvalorare la sua tesi si è limitata a presentare lo specchietto di uno stampato preimpostato ad inizio stagione che non trova alcun riscontro con date e cifre reali riportate sulle copie degli assegni a lui erogati. Riferendosi poi all'assegno di € 2.750,00 versatogli nel mese di luglio e indicato dalla società come acconto per la stagione 2010-2011, ribadisce il fatto che tale pagamento era riferito al saldo della precedente stagione. Riferendosi al calcolo delle distanze chilometriche ed al numero dei viaggi da lui sostenuti ne conferma la veridicità così come il fatto che le spese dei suoi trasferimenti siano sempre state a suo carico. Ritiene che la fantasiosa richiesta fatta dalla società per la mancata corresponsione dei pasti da lui consumati non sia altro che l'ennesimo tentativo della medesima per sottrarsi ai suoi obblighi finanziari.

Il 14 dicembre 2011 il Segretario del Collegio Arbitrale richiede al competente Dipartimento Interregionale l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendo risposta affermativa e copia del medesimo.

Il Collegio Arbitrale, esaminata le documentazioni pervenute ha ritenuto di convocare le parti.

Tale decisione per fare chiarezza, con la presentazione di documenti validi (copie di assegni, ricevute, e quanto altra documentazione riconducibile alla vertenza) a quanto sostenuto dalle parti nel ricorso, mandando al Segretario del Collegio Arbitrale di convocare il Presidente della società S.S.D. Acireale calcio 1946 ed il tecnico Alessandro Russo e quindi a presentarsi di persona dinanzi a questo Collegio in data da destinarsi.

Espletata l'audizione nella riunione del 23 giugno 2012 dal solo ricorrente non essendo comparso nessuno per la società S.S.D. Acireale calcio 1946, ingiustificata la propria assenza, l'allenatore pur fornendo ulteriori dettagli ha sostanzialmente confermato quanto già detto nel ricorso e nelle proprie repliche.

Ne consegue, alla luce di quanto emerso, e cioè che la S.S.D. Acireale calcio 1946 non ha dimostrato che i pagamenti erano per le causali dalla stessa invocate, che la domanda può essere pienamente accolta.

P.Q.M.

Il Collegio definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'allenatore Alessandro Russo condanna la S.S.D. Acireale calcio 1946 al pagamento in favore dello stesso di €. 4.200,00 a saldo del premio di tesseramento oltre interessi complessivi nella stima del 2,50% annuo oltre alla somma di €. 2.558,50 a titolo di rimborso spese.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

Con ricorso del 17/01/2012, l'avv. Paola Martinucci, legale dell'allenatore professionista Sergio Raffaele, che, peraltro, ha sottoscritto il ricorso, iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto il pagamento, dalla A.S. Viterbese Calcio, della somma di €. 14.084,70, oltre gli interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo.

Il ricorrente, nel ricorso precisa:

-che, ha prestato, per la stagione sportiva 2011/2012, l'attività di allenatore della 1^a squadra, della A.S. Viterbese Calcio s.r.l., militante nel campionato Nazionale Dilettanti della L.N.D.;

-che, il contratto è stato sottoscritto in data 4/08/2011, con scadenza al 30/06/2012, in cui era previsto il pagamento, da parte della sopracitata società, di € 25.822,00;

-che, con due telegrammi del 10/09/2011, spediti rispettivamente alle ore 18,42 e 18,48, oltre a raccomandata a/r del 12/09/2011, gli veniva comunicato il sollevamento dall'incarico, di tutto ciò vengono allegati copie.

Il ricorrente precisa, altresì, che contesta ogni addebito mosso a suo carico dalla società e fa rilevare che l'unica condizione legittimante il suo esonero è il venir meno del rapporto di fiducia che lega il tecnico al suo club; inoltre, che sono del tutto infondati i rilievi mossi in quanto l'art. 5 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti dà ampia autonomia all'allenatore nella conduzione tecnica della squadra affidata e che nessuna ingerenza è consentita alla società; ancora, anche l'addebito mosso circa le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore non veritiere e pregiudizievoli nei confronti della società sono privi di fondamento.

Il ricorrente precisa, altresì, che il sabato 10/09/2011, recatosi al campo di gioco per dirigere l'allenamento di rifinitura, gli è stato impedito l'accesso ed addirittura è stato allontanato dai Carabinieri della Tenenza di Viterbo, chiamati sul posto dalla società, mentre l'allenamento era fatto svolgere da altro; vengono, quindi allegati copie di ritagli di giornali locali in cui sono riportati articoli sul suo caso.

Il contratto sottoscritto dalle parti è stato depositato il 31/08/2011. Ciò lo comunica il Dipartimento Interregionale della L.N.D., su richiesta della Segreteria di questo Collegio Arbitrale.

La Segreteria di questo Collegio Arbitrale, inoltre, ha invitato la A.S. Viterbese Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e all'allenatore a replicare alle stesse.

Con raccomandata del 28/03/2012, indirizzata anche alla A.S. Viterbese Calcio, il ricorrente, ad integrazione della documentazione allegata alla memoria difensiva di replica inviata in data 20/03/2012 a questo Collegio Arbitrale nonché alla società in questione, invia originale del contratto dell'11/03/2011, con la A.S. Viterbese Calcio e copia di richiesta emissione tessera di tecnico.

La società convenuta, per il tramite dello studio Legale Bartoletti-Ascenzi, ha fatto pervenire le proprie deduzioni affermando, altresì, che il ricorrente, in data 9/09/2011, rilasciava alla stampa locale dichiarazioni non veritiere e pregiudizievoli nei confronti della società e, nello stesso giorno, si rifiutava di dirigere gli allenamenti della squadra senza alcuna giustificazione.

Il giorno successivo la società, in considerazione del comportamento avuto dal ricorrente lo licenziava per giusta causa dall'incarico affidatogli.

Nella stessa data il ricorrente, nonostante conoscesse l'intenzione della società di interrompere il rapporto di lavoro, si recava nella sede sociale rifiutando il licenziamento e sempre nella stessa sede gli agenti della stazione Carabinieri di Viterbo gli consegnarono la missiva del licenziamento.

Inoltre, la società ha comunicato di essere intenzionata a richiedere il risarcimento del danno alla reputazione cagionato dall'allenatore Sergio Raffaele.

Infine, fa riferimento all'art. 19 dell'Accordo Collettivo tra allenatori professionisti e società sportive, articolo che richiama ad una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva da parte degli allenatori.

Alle controdeduzioni vengono allegate la copia dell'accordo economico sottoscritto, missiva di sollevamento dall'incarico del 10/09/2011, copie di giornali contenenti articoli di stampa locali.

Il ricorrente, per il tramite del suo legale, in replica alle controdeduzioni inviate dalla A.S. Viterbese Calcio, eccepisce l'inammissibilità delle contra deduzioni perché tardive, irrituali e pretestuose, ancora perché l'atto costitutivo della società resistente non è sottoscritto dal legale rappresentante della A.S. Viterbese calcio ma solo dal difensore avvocato Guglielmo Ascenzi.

Inoltre, asserisce che, non risponde al vero che il giorno 9/09/2011 il ricorrente ha rilasciato dichiarazioni pregiudizievoli nei confronti della società e che, sempre nello stesso giorno, si è rifiutato di dirigere gli allenamenti della squadra poiché, nell'ampio potere gestionale degli allenamenti ritenne opportuno seguire gli stessi dal bordo campo mentre questi venivano condotti dall'allenatore in seconda e che le uniche dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa furono di autonomia e discrezionalità nelle scelte della conduzione tecnica nonché di non accettazione di ingerenze da parte della società nelle scelte tecniche.

Asserisce, altresì, che non è veritiera la circostanza della consegna del provvedimento di licenziamento da parte dei Carabinieri di Viterbo, ciò fu comunicato con n. 2 telegrammi ed una raccomandata fatta recapitare a mezzo posta.

Ancora, continua il ricorrente, l'art. 17 dell'Accordo Collettivo tra allenatori di calcio professionisti e società sportive invocato dalla società (la società ha parlato dell'art. 19) non fa altro che impegnare le società a dare attuazione alle disposizioni degli allenatori nella conduzione tecnica delle squadre affidate agli stessi, evidenziando la non ingerenza sulle scelte dell'allenatore tale da non pregiudicare l'immagine dell'allenatore.

Il ricorrente conclude comunicando che gli unici pagamenti effettuati dalla società sono quelli relativi alla stagione sportiva 2010/2011 quando fu chiamato a sostituire altro allenatore esonerato, precisando, altresì, che la società Viterbese Calcio, pur obbligata, non ha provveduto ai versamenti dei contributi ENPALS.

Tanto premesso, ribadisce quanto richiesto in ricorso riservandosi di intraprendere le opportune azioni legali per il ristoro dei danni arrecatigli dalla A.S. Viterbese.

In ordine ai fatti sopra descritti appare evidente che il ricorso prodotto dall'allenatore Sergio Raffaele è meritevole di accoglimento.

La A.S. Viterbese Calcio, ove fondate e rilevanti le contestazioni mosse all'allenatore, per giustificare il licenziamento avrebbe dovuto attivare le specifiche procedure imposte dai Regolamenti Federali, così come previsto dall'Accordo Collettivo tra l'Associazione Italiana Allenatori Calcio e la L.N.D. - F.I.G.C., nonché quanto indicato dalle N.O.I.F, ciò non è avvenuto e, pertanto, l'esonero dell'allenatore determina l'obbligo della società al pagamento delle somme previste in contratto.

All'allenatore Sergio Raffaele spettano, pertanto, € 14.084,70, oltre ad € 106,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 14.190,70.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla A.S. Viterbese Calcio di corrispondere all'allenatore Sergio Raffaele la somma di € 14.084,70 per la stagione sportiva 2010/2011, oltre ad € 106,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 14.190,70.

Fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi che matureranno.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA: all. Sergio Angelo DOSSENA / . POL. MALASPINA

(86/12)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

L'allenatore di Base Sergio Angelo Dossena in data 17 gennaio 2012 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società Pol. Malaspina della somma di €3.500,00 a saldo del premio di tesseramento pattuito nell'accordo economico, stipulato e sottoscritto dalle parti in data 18 agosto 2010, e di €. 918,00 a titolo di rimborso delle spese dei viaggi da lui sostenuti nell'espletamento delle sue funzioni di allenatore. Chiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi legali maturati.

Dichiara di essere stato esonerato in data 10 gennaio 2011 e di aver inviato lettera di riscontro del suo esonero alla società comunicando di restare, come da regolamento, a disposizione della medesima sino al termine della corrente stagione sportiva.

Al ricorso viene allegata, oltre copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo e lettera di riscontro al suo esonero, una copia dell'accordo economico con il quale la Pol. Malaspina nell'assumere il Dossena in qualità di tecnico responsabile della sua prima squadra, partecipante al campionato di Promozione Regionale Sardegna, si impegna a corrispondergli un premio di tesseramento di € 7.500,00 da pagarsi in 6 rate di €.1.000,00 cadauna, più una di €.1.500,00 alle scadenze del giorno 30 di ogni mese a partire da ottobre 2010 fino all'aprile 2011, oltre al rimborso delle spese di viaggio, come riportato al punto 2b) del contratto. A tale proposito viene allegato un dettagliato prospetto con il numero dei chilometri percorsi e delle gare ed allenamenti sostenuti.

Il Collegio Arbitrale con raccomandata del 14 febbraio 2012 invita la società Pol. Malaspina a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Comitato Regionale Sardegna, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale datata 20 febbraio 2012, conferma il regolare deposito del contratto trasmettendone copia del medesimo.

Il Collegio Arbitrale, esaminate le documentazioni pervenute ed in considerazione del fatto che la società Pol. Malaspina nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società Pol. Malaspina di corrispondere al tecnico Sergio Angelo Dossena la somma di €3.500,00 relativa al saldo del premio di tesseramento, di €.36,00 per interessi equitativamente calcolati e di €.918,00 a titolo di rimborso spese per un totale di €. 4.454,00. L'importo complessivo verrà maggiorato al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

(87/12)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

Con ricorso del 30 novembre 2011 l'allenatore dilettante signor Salvatore Barone ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Luzzese 1999, attualmente A.S.D. Luzzese Calcio partecipante al campionato di promozione del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2010/2011.

Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 1° luglio 2010, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Salvatore Barone un premio di tesseramento, di € 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) da erogare in cinque rate mensili di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna e scadenti il giorno 30 dei mesi di dicembre 2010, gennaio, febbraio, aprile e giugno 2011 ad eccezione della prima che era di € 1.400,00 (millequattrocento/00) e scadeva il 30 ottobre 2010.

Con il reclamo in esame, il signor Salvatore Barone chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Luzzese Calcio di corrispondergli l'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) non avendo la società provveduto ad onorare tutte le rate previste nell'accordo. L'allenatore inoltre chiede il rimborso delle spese di viaggio fornendo tutti gli elementi per poterle quantificare. Nel ricorso richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 20 febbraio 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 21 successivo, anticipata via fax, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 14 febbraio 2012, ricevuta dalla società A.S.D. Luzzese Calcio il 20 febbraio e dall'allenatore il 21 febbraio successivi, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La società A.S.D. Luzzese Calcio con sua del 2 marzo 2012 ha inviato una serie di copie di documenti corrispondenti a n. 3 ricevute per complessivi € 3.700,00 (tremilasettecento/00) regolarmente sottoscritte per ricevuta dall'allenatore ed altri tre documenti che riproducono rispettivamente due matrici di assegni postali ciascuna di € 1.000,00 (mille/00) peraltro prive di data e firma e la copia illeggibile di un assegno anche questo privo di qualsiasi riferimento con l'allenatore o quantomeno con l'attività espletata da quest'ultimo in ambito societario.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Luzzese Calcio non ha fornito la prova di aver saldato il signor Salvatore Barone, anzi con la produzione dei documenti ha confermato, come asserito nel ricorso, di aver fatto fronte solo in parte ai propri impegni, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Luzzese Calcio, di corrispondere all'allenatore signor Salvatore Barone la somma di € 4.644,00 (quattromilaseicentoquarantaquattro/00) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 3.900,00 (tremilanovecento/00), alle spese di viaggio pari ad € 684,00 (seicentoottantaquattro/00) ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 60,00 (sessanta/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Marcello MANCA / A.S.D. CAMPOBELLO

(91/12)

ARBITRI: sigg. Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 28.01.12 l'allenatore dilettante Manca Marcello, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.G.C.I., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. Campobello, il pagamento della somma residua complessiva di € 6.600,00 oltre interessi come per legge e rivalutazione, quale saldo sul maggior importo di € 12.600,00 come pattuito nell'accordo sottoscritto tra le parti il 27.08.10 per la stagione calcistica 2010/11 del Campionato di Promozione, quanto ad € 7.000,00 per premio di tesseramento e quanto ad € 5.600,00 per rimborsi delle spese di viaggio per dirigere gli allenamenti.

Il ricorrente produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda, incluse le ricevute di quanto precedentemente percepito. Quanto alla Società convenuta questa, seppur formalmente invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio nulla controdeduceva, mentre veniva data puntuale conferma da parte del competente Comitato Interregionale dell'avvenuto deposito dell'accordo economico.

La domanda appare meritevole di accoglimento.

Non vi sono i dubbi circa la giusta pretesa relativa al residuo importo di € 6.600,00 da corrispondere al ricorrente e da ritenersi imputabile tanto al premio di tesseramento che al rimborso delle spese, non essendovi nelle quietanze specifiche indicazioni al riguardo, e valutato anche l'omissivo comportamento processuale della convenuta che, seppur ritualmente invitata, nulla ha controdedotto alla domanda dell'istante. Nulla è dovuto però per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio, mentre sono dovuti gli interessi come per legge.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'allenatore Manca Marcello e la A.S.D. Campobello, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per la causale di cui in narrativa della somma di € 6.600,00 oltre interessi equitativamente determinati nella misura del 2,50 % annuo a far data dalla domanda.

La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Marcello CASU / Pol. GAETA srl

(96/12)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

L'allenatore di Base Marcello Casu, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Aprile, in data 31 gennaio 2012, presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuta da parte della società Polisportiva Gaeta, partecipante al campionato Nazionale Dilettanti, la somma di €18.000,00 a pagamento della cifra pattuita nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 9 settembre 2011 e come accertato da questo Collegio regolarmente depositato presso il competente Dipartimento Interregionale della L.N.D.

Chiede inoltre gli vengano riconosciuti oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi di mora.

Dichiara di essere stato esonerato una prima volta in data 14 ottobre 2011 e, dopo essere stato richiamato a svolgere le sue funzioni per un breve periodo, di essere stato nuovamente allontanato il giorno 1 dicembre 2011.

Al ricorso vengono allegati:

- contratto economico stipulato con la Polisportiva Gaeta nel quale si conviene che la società, nell'assumere il tecnico Marcello Casu quale allenatore responsabile della prima squadra per la stagione 2011-2012, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di € 18.000,00 ripartito in nove rate da €2.000,00 cadauna con scadenza al giorno 18 di ogni mese a partire dall'ottobre 2011 al giugno 2012. (Il Collegio Arbitrale rileva come nel contratto erroneamente vengono riportate le scadenze dell'anno 2012 con la dicitura 2011.)

- fotocopie dei comunicati emessi dal Settore Tecnico nei quali vengono riportati i due esoneri del tecnico in date diverse

- ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente ricorso alla controparte

Con raccomandata del 28 marzo 2012 il Segretario del Collegio invita la società Polisportiva Gaeta a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Marcello Casu ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società Polisportiva Gaeta nulla ha controdedotto giudica il ricorso meritevole di parziale accoglimento.

Evidenzia come nell'accordo economico la cifra pattuita di €18.000,00 non sia conforme ai massimali stabiliti dal regolamento che prevede per la conduzione tecnica di squadre partecipanti al campionato di serie D un massimale di €14.000,00. Per tale motivo le quattro rate scadute alla data di presentazione del ricorso dal tecnico Casu devono essere calcolate e corrisposte in base a quest'ultima cifra così come le successive rate mancanti che potranno essere richieste dall'interessato con un nuovo reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società Polisportiva Gaeta a corrispondere all'allenatore Marcello Casu la somma di € 6.222,00 a pagamento delle prime quattro rate scadute dell'accordo economico e di €65,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 6.287,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Decide altresì di rimettere gli atti alla Procura Federale per la violazione commessa dalle parti nella stipula di un accordo con massimali superiori alle norme.

Nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

(99/12)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 9 febbraio 2012 l'allenatore dilettante signor Andrea Ceccotti ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore dei portieri del settore giovanile della società A.S.D. Sarzanese Calcio 1906 s.r.l. partecipante al campionato di italiano di serie D nella stagione sportiva 2010/2011.

Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 23 agosto 2010, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Ceccotti un premio di tesseramento, di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) da corrispondersi in dieci rate da € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) entro la fine di ogni mese ad iniziare da settembre 2010 e terminare nel giugno 2011.

Con il reclamo in esame, il signor Ceccotti chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Sarzanese Calcio 1906 s.r.l. di corrispondergli l'importo di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) non avendo la società provveduto ad onorare l'ultima rata prevista nell'accordo. Nel ricorso, sul predetto importo, si richiedono anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 28 marzo 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del giorno successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 8 settembre 2010.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 28 marzo 2012, dalla società A.S.D. Sarzanese Calcio 1906 s.r.l. e dall'allenatore ricevute ambedue il 3 aprile successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Sarzanese Calcio 1906 s.r.l. nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Sarzanese Calcio 1906 s.r.l., di corrispondere all'allenatore signor Andrea Ceccotti la somma di € 556,00 (cinquecentocinquantasei/00) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 6,00 (sei/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Maurizio RAGGI / U.S.D. ZAGAROLO

(104/12)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

L'allenatore professionista di seconda categoria Maurizio Raggi in data 29 febbraio 2012 si rivolge a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento dalla società U.S.D. Zagarolo di una parte di quanto a lui dovuto come stabilito sul contratto stipulato con la medesima in data 30 settembre 2011. In tale accordo, e come accertato da questo Collegio Arbitrale regolarmente depositato presso il competente Dipartimento Interregionale della L.N.D., la U.S.D. Zagarolo nell'assumere il tecnico Maurizio Raggi quale allenatore responsabile della prima squadra si impegna a riconoscergli un compenso annuo pari ad €.11.500,00 da pagarsi in nove rate mensili.

Di tale importo il tecnico dichiara di aver ricevuto un unico assegno di €.2.000,00 in data 2 novembre 2011 e di essersi dimesso dal suo incarico il 28 gennaio 2012.

Con il suo ricorso chiede gli venga riconosciuto quanto ancora a lui spettante per il periodo di attività svolto prima delle sue dimissioni.

Alla vertenza vengono allegati, oltre alla copia del contratto economico, fotocopia dell'assegno ricevuto, copia della raccomandata inviata alla società con la quale annunciava le sue dimissioni, ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente ricorso alla controparte.

La società U.S.D. Zagarolo regolarmente invitata dal Segretario del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 28 marzo 2012, a presentare le proprie eventuali osservazioni al ricorso del tecnico Maurizio Raggi, nulla ha ritenuto di controdedurre.

Il Collegio in base agli atti pervenuti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Giudica infatti che per il periodo antecedente le sue dimissioni durante il quale il tecnico ha svolto regolarmente le sue funzioni di allenatore gli deve essere riconosciuta una cifra di €.5.451,82, somma dalla quale vanno detratti i 2.000,00 euro ricevuti in acconto e dal medesimo dichiarati.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società U.S.D. Zagarolo a corrispondere all'allenatore Maurizio Raggi la somma di €. 3.451,82 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

Con ricorso dell'1/03/2012, l'allenatore dilettante Robson Roberto Moraes Goncalves, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto da parte della A.S.D. Manfredonia Calcio 5, partecipante al campionato di Serie B della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. - F.I.G.C., per la stagione sportiva 2011/2012, il pagamento di €. 9.000,00, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla rivalutazione monetaria.

Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata dell'1/07/2011, la sopracitata Società, per l'attività di allenatore della 1^squadra e quella dell'Under 21, si era impegnata a corrispondere un compenso mensile di €. 1.200,00, a partire dal mese di settembre 2011, oltre alla casa dove alloggiare, con l'esclusione delle spese per le utenze, nonché di n. 2 biglietti aerei per il ritorno in Brasile a stagione ultimata.

Ha allegato, altresì, copia di richiesta emissione tessera di Tecnico, datata 21/09/2011, sottoscritta dal Presidente e recante il timbro della A.S.D. Manfredonia Calcio 5.

La Divisione Calcio a Cinque ha comunicato alla Segreteria di questo Collegio che il contratto stipulato tra le parti sopra richiamato non risulta essere stato depositato. Inoltre, ha informato che l'allenatore Goncalves Robson Roberto Moraes, non risulta tesserato per la stagione sportiva 2011/2012 per il mancato versamento della quota di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C.

La Società convenuta, invitata da questo Collegio a fornire eventuali controdeduzioni scritte circa il ricorso proposto dal ricorrente, per il tramite del suo Presidente ha inviato le sue memorie sostenendo che all'allenatore Goncalves sono stati riconosciuti tutti gli emolumenti previsti in accordo verbale nonostante i pessimi risultati raggiunti nei circa due mesi di permanenza e che, inoltre, veniva consegnata anche una autovettura Fiat Punto che allo stato si trova in possesso del tecnico.

Ancora, che l'interruzione del rapporto è stato preso di comune accordo in considerazione dell'andamento non felice e del rapporto poco sereno che l'allenatore aveva con la squadra e, pertanto, chiede di respingere il ricorso perché infondato avendo il reclamante ricevuto tutto quanto pattuito.

Alle controdeduzioni sono state allegate la copia della scrittura privata del 1° luglio 2011, due copie di ricevute per € 1.200,00 (mesi di settembre e ottobre 2011 sottoscritte dall'allenatore Goncalves Robson, nonché scrittura privata del 7/11/2011, sottoscritta dalle parti, in cui veniva sancito la conclusione del rapporto tra la A.S.D. Manfredonia Calcio 5 e l'allenatore Goncalves Robson Roberto Moraes, con la dichiarazione da parte di quest'ultimo di aver ricevuto tutti gli emolumenti per la collaborazione professionale svolta.

Il ricorrente alle controdeduzioni della convenuta non faceva seguire alcuna osservazione.

In ordine ai documenti in fascicolo appare evidente che il rapporto di collaborazione sottoscritto in data 1/07/2011 dall'allenatore Goncalves e la A.S.D. Manfredonia Calcio a 5, tra l'altro non depositato perché non vidimato dal Settore Tecnico per irregolarità amministrative, è stato interrotto per la reciproca volontà delle parti e con la dichiarazione del ricorrente di aver ricevuto tutti gli emolumenti per il lavoro svolto.

Tanto premesso, il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Goncalves Robson Roberto Moraes non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso dell'allenatore Goncalves Robson Roberto Moraes.

Il Collegio Arbitrale, inoltre, decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per mancata osservanza dell'art 1 delle N.O.I.F da parte dell'allenatore Goncalves Robson Roberto Moraes.

La presente delibera è inappellabile.

(107/12)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 5 marzo 2012 l'allenatrice dilettante signora Maria Macrì ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della prima squadra della società FCD Tradate Abbiate partecipante al campionato nazionale calcio femminile A/2 nella stagione sportiva 2011/2012.

Nel ricorso l'allenatrice precisa che, con regolare scrittura privata del 20 agosto 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere alla signora Macrì un premio di tesseramento, di € 7.000,00 (settemila/00) da corrispondersi, a suo dire in dieci rate da € 700,00 (settecento/00) il 20 di ogni mese.

Con il reclamo in esame, la signora Macrì chiede a questo Collegio di far obbligo alla FCD Tradate Abbiate di corrispondergli l'importo di € 1.400,00 (millequattrocento/00) non avendo la società provveduto ad onorare le rate di gennaio e febbraio 2012 a seguito dell'esonero dell'allenatrice avvenuto in data 20 dicembre 2011. Si precisa che la signora Macrì, in data 22 dicembre 2011, si era regolarmente messa a disposizione della società così come previsto. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

La Divisione Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 30 marzo 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 2 aprile successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 30 settembre 2011.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 30 marzo 2012, ricevuta dalla società FCD Tradate Abbiate il 4 aprile e dall'allenatrice il 7 aprile successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatrice a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la FCD Tradate Abbiate nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della FCD Tradate Abbiate, di corrispondere all'allenatrice signora Maria Macrì la somma di € 1.412,00 (millequattrocentododici/00) comprensiva di quanto dovutogli per le due rate scadute e non onorate nei mesi di gennaio e febbraio 2012 pari ad € 1.400,00 (millequattrocento/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 12,00 (dodici/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

(110/12)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 7 marzo 2012 il legale dell'allenatore dilettante signor Antonino Maiorano, che ha regolarmente sottoscritto il documento, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il proprio assistito ha prestato la propria attività di allenatore responsabile della prima squadra della società A.S.D. Montecorvino Rovella partecipante al campionato regionale di eccellenza campana nella stagione sportiva 2011/2012.

Nel ricorso l'avvocato precisa che, con regolare scrittura privata del 5 ottobre 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Maiorano un premio di tesseramento, di € 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) da corrispondersi in nove rate da € 1.280,00 (milleduecentoottanta/00) il 30 di ogni mese a partire da ottobre 2011 sino a giugno 2012.

Con il reclamo in esame, il signor Maiorano, assistito come sopra, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Montecorvino Rovella di corrispondergli l'importo di € 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) non avendo la società provveduto ad onorare le rate di ottobre, novembre, dicembre 2011 e gennaio 2012 a seguito dell'esonero dell'allenatore avvenuto in data 11 novembre 2011. Viene precisato inoltre che il signor Maiorano, in data 21 novembre 2011, si era regolarmente messo a disposizione della società così come previsto. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 30 marzo 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 6 aprile successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 10 ottobre 2011.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 30 marzo 2012, ricevuta dalla società A.S.D. Montecorvino Rovella e dall'allenatore il 13 aprile successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Montecorvino Rovella nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Montecorvino Rovella, di corrispondere all'allenatore signor Antonino Maiorano la somma di € 6.455,00 (seimilaquattrocentocinquantacinque/00) comprensiva di quanto dovutogli per le rate scadute e non onorate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2011 e gennaio 2012 pari ad € 6.400,00 (seimilaquattrocento/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 55,00 (cinquantacinque/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

(111/12)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

Con ricorso del 7 marzo 2012 il legale dell'allenatore dilettante signor Giuseppe Carrotta, che ha regolarmente sottoscritto il documento ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il proprio assistito ha prestato la propria attività di collaboratore della prima squadra della società SS Sant'Antonio Abate partecipante al campionato nazionale di serie D nella stagione sportiva 2010/2011.

Nel ricorso l'avvocato precisa che, con regolare scrittura privata del 19 novembre 2010, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Carrotta un premio di tesseramento, di € 7.490,00 (settemilaquattrocentonovanta/00) da corrispondersi in sette rate da € 1.070,00 (millesettanta/00) il primo di ogni mese a partire da dicembre 2010 sino a giugno 2011. Con il reclamo in esame, il signor Carrotta, assistito come sopra, chiede a questo Collegio di far obbligo alla SS Sant'Antonio Abate di corrispondergli l'importo di € 4.450,00 (quattromilaquattrocentocinquanta/00) avendo la società provveduto ad erogargli esclusivamente € 3.040,00 (tremilaquaranta/00) relativamente all'accordo economico sopra richiamato. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 30 marzo 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 2 aprile successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 26 novembre 2011.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 30 marzo 2012, ricevuta dalla società SS Sant'Antonio Abate il 5 aprile successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la SS Sant'Antonio Abate nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della SS Sant'Antonio Abate, di corrispondere all'allenatore signor Giuseppe Carrotta la somma di € 4.490,00 (quattromilaquattrocentonovanta/00) comprensiva di quanto dovutogli per le rate scadute e non onorate relative alla stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 4.450,00 (quattromilaquattrocentocinquanta/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 40,00 (quaranta/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Gaetano MIRTO / A.S.D. GIARRE F.C.

(113/12)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

Con ricorso dell'8 marzo 2012 l'allenatore dilettante signor Gaetano Mirto ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della società A.S.D. Giarre F.C. partecipante al campionato di Eccellenza della Regione Sicilia nella stagione sportiva 2010/2011.

Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 31 agosto 2010, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Mirto un premio di tesseramento, di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) da corrispondersi in dieci rate da € 750,00 (settecentocinquanta/00) il 30 di ogni mese a partire da agosto 2010 sino a maggio 2011.

Con il reclamo in esame, il signor Mirto chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Giarre F.C. di corrispondergli l'importo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) non avendo la società provveduto ad onorare alcuna rata prevista dall'accordo economico sopra richiamato. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 30 marzo 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del medesimo giorno, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 2 agosto 2010.

La società convenuta ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale con lettera raccomandata del 30 marzo 2012 a fornire le proprie controdeduzioni, nulla faceva pervenire, anche perché detta comunicazione scritta non è stato possibile consegnarla in quanto sulla busta restituita alla Segreteria di questo Collegio è stata apposta, dal competente Ufficio Postale, la dicitura "avvisato il 04/04/2012". Dalla scheda anagrafica rilasciata dalla F.I.G.C., risulta peraltro che l'indirizzo della società A.S.D. Giarre F.C., a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni, è esattamente quello riportato sulla raccomandata non consegnata dall'Ufficio Postale e nessuna variazione è stata comunicata.

Il Collegio esaminata la documentazione e considerato che la mancata consegna della raccomandata alla A.S.D. Giarre F.C. dipende esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e pertanto non può essere un valido motivo di non accoglimento del ricorso proposto dall'allenatore signor Gaetano Mirto ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Giarre F.C., di corrispondere all'allenatore signor Gaetano Mirto la somma di € 7.565,00 (settemilacinquecentosessantacinque/00) comprensiva di quanto dovutogli per le rate scadute e non onorate per l'intera stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 65,00 (sessantacinque/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all Vincenzo BATTICCIOTTO / A.S.D. GIARRE F.C..

(114/12)

ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Antonio BARATTA

L'allenatore dilettante Vincenzo BATTICCIOTTO,in data 8 marzo 2012, adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la A.S.D. GIARRE F.C. di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Massimo CIRILLO / A.S. CITTANOVA INTERPIANA

(115/12)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso dell'8/03/2012, l'allenatore di 3^a Categoria, Massimo Cirillo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto da parte della A.S. Cittanova Interpiana, partecipante al campionato Interregionale del Dipartimento Interregionale della L.N.D. - F.I.G.C., per la stagione sportiva 2011/2012, il pagamento di €. 5.300,00, a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla rivalutazione monetaria.

Il ricorrente ha allegato al ricorso copia dell'accordo economico, sottoscritto con la A.S. Cittanova Interpiana, con il quale quest'ultima si era impegnata a corrispondergli €. 7.500,00, da pagarsi in dieci rate di € 750,00 cadauna, senza indicazione del giorno di pagamento, per l'attività di allenatore della 1^a squadra.

Il ricorrente, inoltre, ha inviato copia di raccomandata con la quale comunicava alla Società sopra citata le dimissioni da allenatore della squadra a far data del 25/02/2012 per "le gravi e perpetrate situazioni, anche di inadempienza contrattuale da parte della società" e che ha percepito solo € 700,00 a fronte della somma pattuita di € 7.500,00.

Il contratto sottoscritto dalle parti sopra citate è stato depositato presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. in data 15/12/2011.

La società convenuta, invitata da questo Collegio a fornire eventuali controdeduzioni scritte circa il ricorso proposto contro ed all'allenatore a replicare alle stesse, nulla ha fatto pervenire.

Il Collegio esaminata la documentazione in atti, considerato, altresì, che la A.S. Cittanova Interpiana nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso prodotto dall'allenatore Massimo Cirillo meritevole di parziale accoglimento.

Il ricorrente avendo iniziato l'attività di allenatore il 1° luglio 2011, data della sottoscrizione del contratto, fino al 25/02/2012, data delle sue dimissioni, ha svolto l'attività di allenatore con la società Cittanova Interpiana per sette mesi e ventiquattro giorni e considerato che dall'importo di € 7.500,00 devono essere sottratti € 700,00, già incassati dal ricorrente per sua ammissione, allo stesso spettano € 4.945,26 e non € 5.300,00 come richiesti.

Alla somma di € 4.945,26 vanno aggiunti € 19,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 4.964,26.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S. Cittanova Interpiana di corrispondere all'allenatore Cirillo Massimo la somma di € 4.945,26, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2011/2012, oltre ad € 19,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.964,26.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-

VERTENZA:all. Giovanni Antonio CARTA / ASD MONTEALMA

(116/12)

ARBITRI: sigg. Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 14/03.12 l'allenatore dilettanti di Base Giovanni Antonio Carta , regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della ASD MONTEALMA, il pagamento della somma complessiva di € 3.600,00 comprensiva del premio di tesseramento nonché delle spese di carburante per la presenza agli allenamenti come pattuito nell'accordo sottoscritto tra le parti in data 13.12.11, quale tecnico responsabile della squadra per l'anno calcistico 2011/2012 nel Campionato di 1^ Cat. Girone D. Assumeva l'istante di essere stato esonerato il 16 Gennaio 2012 e, prodotta documentazione a sostegno della propria domanda, concludeva per l'accoglimento della stessa come proposta oltre interessi come per legge e danno da rivalutazione monetaria

La Segreteria di questo Collegio otteneva puntuale conferma del deposito dell'accordo presso il competente Comitato Regionale.

Invitata a controdedurre sempre dalla Segreteria del Collegio la resistente Associazione replicava con note del 27.02.12 redatte e sottoscritte dal proprio Presidente, contestando in toto l'avversa domanda ed affermando anzi che era stato il tecnico ad abbandonare ingiustificatamente la squadra per oltre 10 gg , provocando alla stessa Associazione grave disagio, e che a seguito di ciò si era vista costretta a ritenere il Carta dimissionario e ad informare dell'accaduto i competenti organi del Settore Tecnico.

Produceva altresì racc.ta 10.02.12 con cui al ricorrente si intimava di rientrare per il successivo 13 Febbraio per svolgere il proprio incarico nelle previste sedute di allenamento settimanali.

Aggiungeva il Presidente, sempre nella propria memoria difensiva, che l'allenatore aveva annunciato le proprie dimissioni verbalmente ma che mai erano state formalizzate né tantomeno accettate dalla società e che pertanto lo stesso era da ritenersi comunque dimissionario, con la chiara volontà di interrompere il rapporto di collaborazione e quindi di risolvere il contratto.

L'allenatore nulla controreplicava alle osservazioni della ASD MONTEALMA, nonostante la stessa avesse lasciato chiaramente intendere che era semmai la società ad aver subito danni morali e

materiali, addirittura in € 3.000,00, anche se irritualmente reclamati in questa Sede, per il necessario ingaggio di un nuovo tecnico e che era comunque disposta a liquidare in favore dello stesso € 600,00 per l'opera di fatto prestata.

La domanda può essere accolta solo parzialmente.

Il ricorso non appare supportato da validi elementi di prova né risulta in atti che l'allenatore abbia espletato la prevista procedura di autotutela in caso di esonero, indispensabile al fine del riconoscimento delle spettanze maturate successivamente all'esonero, sempre che di esonero si tratti, né è mai pervenuta comunicazione dell'avvenuto esonero al Settore Tecnico della F.I.G.C.

Alla luce di quanto sopra la domanda non appare sufficientemente provata e pertanto non può essere accolta, se non limitatamente alla somma di € 600,00 non contestata dalla società,

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Giovanni Antonio CARTA contro l'ASD MONTEALMA accoglie parzialmente la stessa e obbliga l'ASD MONTEALMA al pagamento di € 600,00 a favore dell'allenatore Giovanni Antonio CARTA, oltre agli interessi per legge nella misura del 2,50 % annuo.

La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Riccardo FIROTTO / A.S.D. TANAS PORTA DI ROMA

(117/12)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 15/03/2012, l'allenatore di 3^a Categoria, Riccardo Firoto, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto da parte della A.S.D. Tanas Porta di Roma, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio della L.N.D. - F.I.G.C., per la stagione sportiva 2010/2011, il pagamento di €. 6.500,00, a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla rivalutazione monetaria.

Il ricorrente precisa che, con regolare scrittura privata del 12/07/2010, la sopraccitata Società, per l'attività di allenatore della 1^a squadra, si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di €. 9.000,00, da pagarsi in dieci rate di € 900,00 cadauna, tutte scadenti al 15 di ogni mese a partire dal 15 settembre 2010 e fino al 15 aprile 2011.

Il ricorrente precisa, altresì, che dell'importo pattuito in accordo ha percepito solo € 2.500,00.

Il contratto sottoscritto dalle parti sopra citate è stato depositato presso il Comitato Regionale Lazio della L.N.D. in data 13/07/2010.

La Società convenuta, invitata da questo Collegio a fornire eventuali controdeduzioni scritte circa il ricorso proposto contro ed all'allenatore a replicare alle stesse, nulla ha fatto pervenire.

Il Collegio esaminata la documentazione in atti, considerato, altresì, che la A.S.D. Tanas Porta di Roma nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso prodotto dall'allenatore Firoto Riccardo meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Tanas Porta di Roma di corrispondere all'allenatore Firoto Riccardo la somma di € 6.500,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2010/2011, oltre ad € 25,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.525,00.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-

VERTENZA:all.Massimiliano CORRADO / U.S. PRAIA

(121/12)

ARBITRI:sigg.. Gianfranco RICCI e Antonio BARATTA

Con ricorso datato 26 marzo 2012 l'allenatore di base Corrado Massimiliano, iscritto nei ruoli della FIGC residente a Crotona, tesserato in qualità di allenatore 1° squadra della US PRAIA partecipante al campionato di promozione calabro, adiva questo Collegio affinché obblighi la società in oggetto al pagamento del premio di tesseramento di euro 9500,00 (contratto di tesseramento regolarmente depositato in data 12/8/2010 più interessi e le spese di viaggio dal campo di allenamento alla propria residenza per complessivi 32 viaggi a/r corrispondenti a quattro viaggi mensili per otto mesi pari a 13696 km (sono 428 km a/r abitazione allenatore/campo di allenamento che moltiplicati per 0,45 (1/5 del costo della benzina) spese che ammontano a euro 6163,00 per un totale di euro 15663,90.

Il Segretario del Collegio con raccomandata datata 12/4/2012 chiedeva alla società in oggetto le proprie controdeduzioni ed al reclamante, da parte sua, le proprie osservazioni al ricevimento delle eventuali controdeduzioni.

Ad oggi nulla è pervenuto al Collegio in risposta alla raccomandata inviata.

Il Collegio visti i documenti pervenuti e considerando che la società in oggetto nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento

P.Q.M.

IL Collegio Arbitrale fa obbligo all'US PRAIA di corrispondere il premio di tesseramento di euro 9500,00 in toto (in quanto l'allenatore nulla ha percepito) più euro 65,00 di interessi equitativamente calcolati più euro 4108,80 quali rimborso spese, dato dal numero dei viaggi 32 per la distanza tra il campo e l'abitazione dell'allenatore 428 km, per un totale di 13.696 km che moltiplicato per 1/5 del costo della benzina pari a euro 0,30 per un totale di euro 13.673,80.

Nulla è dovuto per il risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come consueto orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.